



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

IL VICE MINISTRO  
ALESSANDRA TODDE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA  
DELL'INSEDIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E DI SALVAGUARDIA DEL  
PERIMETRO OCCUPAZIONALE

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Lo schema di decreto legge in esame si compone di tre capi, contenenti rispettivamente *“Misure urgenti in materia di tutela dell’insediamento dell’attività produttiva”*, *“Ulteriori misure urgenti in materia di salvaguardia del perimetro occupazionale”* e *“Disposizioni transitorie”*.

Il Capo I dedicato all’introduzione di *“Misure urgenti in materia di tutela dell’insediamento dell’attività produttiva”* del presente schema interviene nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2 con l’obiettivo di dotare la politica industriale nazionale di una strategia di supporto alla decisione di chiusura aziendale volontaria che consenta di individuare procedure certe e definite e fornisca ai soggetti coinvolti gli strumenti migliori per trovare soluzioni sul mercato gestendo tale fase fisiologica con un approccio istituzionale, sistemico, pervasivo e trasformativo in un contesto normativo dedicato.

Le difficoltà economiche create alle imprese dall’emergenza sanitaria hanno reso ancora più frequente il ricorso a chiusure volontarie e repentine delle attività produttive rispondendo a esigenze di contrazione della domanda o talvolta seguendo logiche aziendali di delocalizzazione produttive, non necessariamente correlate a crisi aziendale o situazioni di insolvenza ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice della Crisi di impresa di cui al D.lgs. 14/2019.

Seppur la decisione aziendale di procedere alla chiusura aziendale o alla dismissione di uno o più stabilimenti o rami di impresa rientri nella libertà di iniziativa economica privata riconosciuta e tutelata dalla Costituzione (articolo 41) ci sono altri diritti costituzionalmente tutelati che necessitano di essere bilanciati e adeguatamente tutelati e protetti. *In primis* merita riconoscimento e tutela il diritto dei lavoratori non solo alla retribuzione (articoli 36 e seguenti), ma anche al c.d. *diritto di allerta*, ossia di conoscere per tempo le decisioni di chiusura aziendale, soprattutto se improvvisi e non conseguenti ad una conosciuta situazione di crisi, per poterne prevenire o mitigare l'impatto sulla propria vita professionale, economica, personale o familiare. Altresì, merita riconoscimento il diritto delle istituzioni competenti di intervenire per supportare e mitigare le conseguenze sociali, occupazionali, di desertificazione territoriale e industriale attingendo ad un combinazione tra sinergia di professionalità a strumenti di incentivo ed ammortizzatori sociali.

L'obiettivo è di proteggere l'investimento nel tempo delle risorse pubbliche destinate ad alimentare insediamenti industriali nazionali e a supportare una strategia industriale del Paese, che cresca nel lungo periodo a beneficio delle future generazioni.

Il presente intervento normativo ha come proprio perimetro applicativo le situazioni aziendali che coinvolgono un numero di addetti superiore o uguale a **cinquanta/centocinquanta**, il cui impatto occupazionale sul territorio viene considerato rilevante e necessita di un arco temporale adeguato per consentire il vaglio di compatibilità di tutti i possibili interventi di supporto.

\*\*\*\*\*

In ogni caso di chiusura volontaria dell'attività, anche di natura non concorsuale, di imprese individuali o appartenenti ad un gruppo che coinvolgano un numero di addetti superiore o uguale a **cinquanta/centocinquanta** si intende introdurre un percorso obbligato e con cadenze temporali definite che impegni tutti i soggetti coinvolti e le strutture istituzionali centrali e territoriali preposte a valutare interventi a sistema di natura industriale e di salvaguardia del perimetro occupazionale.

La scelta compiuta è quella di affiancare l'imprenditore con una procedura prevista di c.d. *reindustrializzazione* che introduce un quadro normato e di certezza, si articola in un arco temporale definito e prevede diversi snodi interistituzionali multilivello.

Si riportano di seguito le diverse fasi del percorso strutturato.

- a) L'impresa che intende procedere ad una chiusura volontaria deve obbligatoriamente farne comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso ai soggetti istituzionalmente competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Prefettura, Regioni, Associazioni Industriali etc.).  
Tale atto formale istruisce l'insediamento di un apposito *Tavolo* a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti e consente una valutazione dell'impatto della decisione di chiusura aziendale rispetto al contesto territoriale, ai settori industriali strategici e al perimetro occupazionale.

- b) L'impresa entro 1 (uno) mese dalla comunicazione della decisione di chiusura aziendale deve procedere alla nomina di un "Advisor" quale professionista esperto, indipendente e munito di competenze sia per le politiche attive e di reindustrializzazione sia per l'*outplacement*.

Tale soggetto nominato a cura e spese dell'impresa rappresenta l'interfaccia dell'azienda con gli interlocutori istituzionali, tra cui la Struttura per le crisi di impresa del Ministero dello Sviluppo Economico, le funzioni preposte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ulteriori potenziali investitori o imprenditori.

La funzione dell'"Advisor" ha lo scopo di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori e con le altre parti interessate e deve essere scelto all'interno di Associazioni professionali riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico. Resta inteso che nel caso in cui l'azienda che richiede l'attivazione del *Tavolo* non individui l'"Advisor" nei termini previsti l'incarico si intenderà tacitamente affidato ad Invitalia.

Entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione formale di chiusura volontaria l'"Advisor" d'intesa con i soggetti istituzionalmente competenti procederà alla elaborazione di un c.d. *Piano di reindustrializzazione* mediante:

- 1) la valutazione di un percorso volto ad individuare per almeno 3 (tre) mesi un potenziale acquirente, o comunque subordinato ad un c.d. obbligo di risultato (es. reimpiego o ricollocamento di un determinato numero di risorse) valorizzando il ruolo delle agenzie del lavoro e degli strumenti di politiche attive;
- 2) la possibilità di attingere a strumenti agevolativi, incentivi, istituti di salvaguardia, fondi per valutare la riconversione industriale o la prosecuzione in tutto o in parte dell'attività;
- 3) il coinvolgimento delle strutture centrali preposte all'attrazione degli investimenti (anche esteri), di Invitalia, di rappresentanze locali, parti sociali ed eventuali professionisti per potenziare le risorse e valorizzare la sinergia con il territorio;
- 4) la tempestiva pubblicità dei Piani di reindustrializzazione in corso mediante la creazione di una sezione dedicata nell'ambito del sito istituzionale del MiSE in modo da consentire la consultazione delle fasi e l'eventuale immediata disponibilità delle informazioni a imprenditori o a eventuali soggetti potenzialmente interessati a intervenire nel processo;
- 5) tale fase si conclude con la sottoscrizione di un accordo con cui si definiscono la politica di tutela dell'attività produttiva (la prosecuzione in via diretta o indiretta dell'attività di impresa o la eventuale chiusura in tutto o per alcuni rami di impresa) e le strategie di intervento a salvaguardia del perimetro occupazionale.

Il Capo II è dedicato all'introduzione di "*Misure urgenti in materia di salvaguardia del perimetro occupazionale*" del presente schema interviene con strumenti dedicati funzionali a garantire la migliore possibilità di utilizzare gli istituti presenti (ammortizzatori sociali, fondo nuove competenze, cassa per reindustrializzazione etc.) anche in sequenza combinata nel tempo necessario ad individuare il nuovo avvio industriale o a definire i termini della dismissione dell'attività di impresa.

Al fine di scoraggiare comportamenti speculativi da parte di imprenditori che creano insediamenti produttivi in Italia per usufruire di agevolazioni e contributi pubblici e terminati

questi, anche se non sono in crisi economica, delocalizzano spostandosi in altri territori, licenziando i lavoratori e danneggiando l'indotto, si intende intervenire con strumenti sanzionatori.

Pertanto, l'impresa con un numero di addetti superiore o uguale a cinquanta/centocinquanta che abbia ricevuto contributi pubblici nazionali nei tre/cinque anni precedenti, nel caso in cui intenda procedere alla chiusura volontaria violando:

1) il c.d. diritto di allerta verso i propri addetti  
e/o

2) i termini e le modalità previste per la Procedura di reindustrializzazione sarà destinataria di una sanzione pari al 2% (due per cento) del fatturato dell'ultimo esercizio.

Tale importo andrà in un *Fondo* dedicato alla specifica procedura di *reindustrializzazione* a cui si attingerà nella predisposizione del *Piano di Reindustrializzazione* al fine di supportare iniziative trasformazionali del *business* e politiche di sviluppo e formazione per la ricollocazione del personale.

Infine, l'impresa che intende procedere alla chiusura in assenza delle condizioni sopra previste viene inserita in una c.d. *black list*. I soggetti inclusi in tale *black list* unitamente ai soggetti che fanno parte del medesimo Gruppo industriale o siano al primo legati da un rapporto di direzione e coordinamento e/o controllo per un arco temporale pari a 3 (tre) anni non possono accedere a finanziamenti o strumenti di incentivo pubblici nazionali o attingere agli ammortizzatori sociali.

(Valutare tale previsione sia della Sanzione che della Black List presente nel modello Francese ma che richiede ulteriori implementazioni procedurali perché occorre poi individuare soggetto competente a comminare la Sanzione, tenere e aggiornare tale black list, indicare momento di decorrenza dall'iscrizione, procedure di cancellazioni, arginare eventuali ricorsi o opposizioni a tale iscrizione).

\*\*\*\*\*

Il provvedimento si compone sinteticamente di 5 articoli che delineano la cornice di riferimento degli interventi urgenti in materia di *“Tutela dell’insediamento dell’attività produttiva e di salvaguardia del perimetro occupazionale”* che verranno sviluppati con un Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si illustra, di seguito, il contenuto:

L’articolo 1 delinea i *Principi generali* e chiarisce l’ambito, il perimetro soggettivo e la portata degli interventi urgenti in materia di *“Tutela dell’insediamento dell’attività produttiva e di salvaguardia del perimetro occupazionale”*.

Il *Capo I* è dedicato all’introduzione di *“Misure urgenti in materia di tutela dell’insediamento dell’attività produttiva”*.

L’articolo 2 istituisce la Procedura di *Reindustrializzazione* disciplina l’articolazione del *Piano di reindustrializzazione*, istituzionalizza la figura dell’*Advisor* con l’obiettivo di delineare un contesto di certezza ed un processo normato per gestire e supportare l’impresa evitando che faccia ricorso impropriamente a politiche di delocalizzazione. La Procedura è dedicata a promuovere misure di contesto o a supportare l’imprenditorialità, innescando interventi trasformativi che generino ulteriore *business* e sviluppo e si conclude con la sottoscrizione di un accordo con cui si definiscono la politica di tutela dell’attività produttiva (la prosecuzione in via diretta o indiretta dell’attività di impresa o la eventuale chiusura in tutto o per alcuni rami di impresa) e le strategie di intervento a salvaguardia del perimetro occupazionale.

Il *Capo II* è dedicato all’introduzione di *“Misure urgenti in materia di salvaguardia del perimetro occupazionale”*.

L’articolo 3 introduce il *Diritto di allerta del lavoratore* e prevede che l’impresa con un numero di addetti superiore o uguale a **cinquanta/centocinquanta** che abbia ricevuto contributi pubblici nazionali nei **tre/cinque anni precedenti**, nel caso in cui intenda procedere alla chiusura volontaria deve rispettare tale diritto nonché i termini e gli snodi interistituzionali previsti dalla c.d. *Procedura di reindustrializzazione*.

L’articolo 4 istituisce un *“Fondo”* in cui confluirà la *“Sanzione”* sanzione pari al 2% (due percento) del fatturato dell’ultimo esercizio che dovrà essere versato dall’impresa con un numero di addetti superiore o uguale a **cinquanta/centocinquanta** che abbia ricevuto contributi pubblici

nazionali nei **tre/cinque anni precedenti**, nel caso in cui intenda procedere alla chiusura volontaria non rispettando i termini e le modalità disciplinati nell'*articolo 3*. Tale importo è finalizzato a supportare iniziative trasformazionali del *business* e politiche di sviluppo e formazione per la ricollocazione del personale.

Il *Capo III* contiene le “*Disposizioni transitorie e finali*”.

L'*articolo 5* riguardante la *Pubblicità e disposizioni di coordinamento* garantisce adeguata e tempestiva pubblicità dei lavori e delle strategie di intervento nonché coordinamento con tutti gli altri istituti dedicati alla gestione delle crisi di impresa, con gli strumenti dedicati alla riconversione industriale, misure di incentivo e di salvaguardia del perimetro occupazionale vigenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di altri soggetti istituzionali centrali e/o locali.

Resta altresì previsto che all'attuazione dell'intervento si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed in tal senso altresì non viene previsto nessun compenso per i componenti e le strutture dedicate le cui prestazioni avvengono a titolo gratuito e/o nell'ambito dell'attività svolta istituzionalmente presso il MiSE o altre Amministrazioni Pubbliche.